

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12/07/2007

## REGIONE PUGLIA SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

Ambiti carenti di assistenza primaria rilevati a marzo 2006.

## Regione Puglia

La procedura di assegnazione delle carenze di assistenza primaria suindicate e gestita dalle relative AZIENDE SANITARIE LOCALI e PROVINCIALI secondo le modalità previste dall'art. 34 ACN "Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale 23/03/05".

La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento e quella valida per l'anno 2006, approvata con determinazione dirigenziale n. 82 del 24/05/07 e pubblicata sul BURP n. 78 del 29/05/07.

Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata entro 15gg. (quindici) dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico in conformità agli schemi allegati indirizzandola alle AZIENDE Sanitarie Locali e Provinciali competenti.

Allegato "A" domande per trasferimento(medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 comma 2 lett. a) ACN 23/03/05.

Allegato "B" domande per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 comma 2 lett. b) ACN 23\03\05.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 della L. 445\00, esente da bollo, con allegata una copia fotostatica di un documento di identità, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.

Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell'art. 17, ACN 23\03\05

Per l'assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti di assistenza primaria mediante graduatoria regionale di medicina generale, si applicano, ai sensi dell'art. 16 comma 7 lett. a) e b), le seguenti percentuali di riserva dei posti:

- 1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale D.L.vo n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
- 2) Una percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.

Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall'art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 23/03/05, possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell'art. 16, comma 9 e 10, ACN 23/03/05. LA RISERVA PER LA QUALE L'ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE ESSERE INDICATA NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Silvia Papini